



**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

PREMESSA

La presente “*Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate*” (la “**Procedura**”) stabilisce i principi e le regole cui LU-VE S.p.A. e le altre società del Gruppo LU-VE si attengono nella gestione interna e nel trattamento, nonché nella comunicazione all’esterno delle informazioni aventi carattere privilegiato ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (le “**Informazioni Privilegiate**”).

La presente Procedura, approvata nella sua versione originaria dal Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2015, è stata successivamente oggetto di una prima revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2016 al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni normative europee dettate dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme di attuazione europee; da ultimo, in esecuzione del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017, l’Amministratore Delegato ha provveduto a modificarne ed integrarne il contenuto al fine di conformarlo alle disposizioni normative nazionali applicabili alle società quotate su un mercato regolamentato dettate dal TUF e dal Regolamento Emittenti *pro tempore* vigenti, nonché agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA.

La presente Procedura, nella versione aggiornata dall’Amministratore Delegato in virtù del suddetto mandato:

- entra in vigore in data 21 giugno 2017 e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA;
- viene trasmessa agli organi delegati della Società e di tutte le Controllate per garantire omogeneità di condotta e puntuale osservanza, a livello di Gruppo, delle disposizioni normative europee e nazionali, anche regolamentari, di volta in volta vigenti.

Il Presidente e l’Amministratore Delegato della Società sono stati autorizzati dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 12 aprile 2017, in via fra loro disgiunta, ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA.

Articolo I. DEFINIZIONI

1.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nella medesima hanno il significato qui di seguito indicato, essendo peraltro precisato che lo stesso significato vale sia al singolare che al plurale:

“**Amministratore Delegato**” indica l'amministratore delegato di LU-VE a cui sia attribuito il compito di organizzare e gestire l'ambito di amministrazione, finanza e controllo della Società.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A..

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. e dell'articolo 93 del TUF.

“**Dipendente**” indica qualunque dipendente della Società o di sue Controllate non compreso fra i Soggetti Rilevanti.

“**Dirigente Preposto**” indica il “*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*” di cui all'articolo 154-bis del TUF nominato dalla Società ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale di LU-VE.

“**ESMA**” indica la *European Securities and Markets Authority* cioè l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

“**Fatti Rilevanti**” indica gli eventi e il complesso di circostanze che potrebbero dare origine a Informazioni Privilegiate, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di cui all'articolo VI della presente Procedura.

“**Gruppo LU-VE**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” indica ogni informazione rilevante ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati¹.

¹ Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. UE n. 596/2014, «1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto

“**Investor Relator**” indica il responsabile della funzione *Investor Relations* della Società.

“**Meccanismo di stoccaggio**” indica il meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società.

“**MTA**” indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Presidente**” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“**Procedura**” indica la presente “*Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate*”.

“**Procedura Registro Insider**” indica la “*Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate di LU-VE S.p.A.*” adottata dalla Società.

“**Registro Insider**” indica il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate riguardanti LU-VE S.p.A., istituito, gestito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura Registro *Insider*.

“**Regolamento di Borsa**” indica il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, *pro tempore* vigente.

“**Regolamento (UE) n. 596/2014**” indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.04.2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

“**Regolamento Delegato (UE) 2016/960**” indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17.05.2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano Sondaggi di Mercato.

“**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959**” indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17.05.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui Sondaggi di Mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del Regolamento (UE) n. 596/2014.

“**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055**” indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055

significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. ...».

della Commissione del 29.06.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.

“**Regolamento Emittenti**” indica il Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come *pro tempore* vigente.

“**Responsabile**” indica il soggetto responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate ai sensi del paragrafo 4.2 della presente Procedura.

“**Responsabile del Registro Insider**” indica il soggetto responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro di cui all'articolo III della Procedura Registro *Insider*.

“**Ritardo**” indica il ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate di cui all'articolo X della presente Procedura.

“**SDIR**” indica il “*servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata*” autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società.

“**Società**” o “**LU-VE**” o “**Emittente**” indica LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11.

“**Soggetti Rilevanti**” indica:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono direttamente o indirettamente la Società;
- c) i responsabili degli uffici della Società che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate;
- d) gli organi di amministrazione nonché i dirigenti di tutte le Controllate che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate.

“**Sondaggio di Mercato**” indica la comunicazione di informazioni, ivi incluse le Informazioni Privilegiate, da parte della Società ovvero di terzi che agiscono in nome e per conto della medesima, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori.

“**Strumenti Finanziari**” indica le azioni ordinarie di LU-VE ammesse alle negoziazioni sul MTA e gli eventuali ulteriori strumenti finanziari quotati emessi dalla Società.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il “*Testo Unico della Finanza*” come *pro tempore* vigente.

Articolo II. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

21 La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione

all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti direttamente la Società e/o le altre società del Gruppo LU-VE, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

22 La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, e/o le altre società del Gruppo LU-VE, con le modalità previste dalla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente nonché dalla presente Procedura.

23 La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato nel rispetto delle disposizioni normative europee e nazionali, anche regolamentari, di volta in volta vigenti e delle disposizioni dettate dalla presente Procedura.

Articolo III. VALUTAZIONE DEL CARATTERE "PRIVILEGIATO" DELLE INFORMAZIONI

3.1 I Soggetti Rilevanti devono informare senza indugio il Presidente e/o l'Amministratore Delegato di:

- (i) tutte le informazioni riguardanti direttamente la Società e/o le altre società del Gruppo LU-VE, che essi ritengono potenzialmente classificabili come Informazioni Privilegiate; ovvero
- (ii) tutti i Fatti Rilevanti

di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.

Allo stesso modo, i Dipendenti sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerano potenzialmente classificabili come Informazioni Privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

3.2 La valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvalgono dell'*Investor Relator* e/o del Dirigente Preposto in considerazione delle rispettive competenze.

Articolo IV. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4.1 In osservanza a quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate con le modalità e nei termini previste dalla normativa europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

4.2 Individuato il carattere privilegiato dell'informazione, il Responsabile avvalendosi, se del caso, dell'*Investor Relator* provvede quanto prima possibile:

- a) a dare notizia dell'individuazione della nuova Informazione Privilegiata e dei nominativi dei soggetti che ne sono a conoscenza e che ne verranno successivamente a conoscenza prima che l'Informazione Privilegiata sarà resa nota al pubblico, al Responsabile del Registro *Insider*, affinché quest'ultimo provveda all'immediata implementazione del Registro *Insider* nel rispetto di quanto stabilito dalla Procedura Registro *Insider*;
- b) a far diffondere al pubblico un comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dalle disposizioni normative, europee e nazionali, anche regolamentari di volta in volta applicabili, nonché delle disposizioni dettate dal Regolamento di Borsa e dalle relative istruzioni; in alternativa, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 10.1 della

presente Procedura, il Responsabile provvede ad attivare la procedura del Ritardo di cui al successivo articolo X.

43 All'Amministratore Delegato spetta il compito di Responsabile e deve provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti direttamente la Società e/o le altre società del Gruppo LU-VE. In sua assenza, assume il ruolo di Responsabile il Presidente o, in assenza di entrambi, l'*Investor Relator*.

44 Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società e delle altre società del Gruppo LU-VE di dette Informazioni Privilegiate sia svolta senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.

45 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o delle Controllate di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o delle Controllate.

Articolo V. ESCLUSIONI

5.1 La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dagli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA nonché dalle disposizioni della presente Procedura, le Informazioni Privilegiate, nel normale esercizio della propria attività, ad esempio, ai seguenti soggetti:

- a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- c) soggetti con i quali la Società e/o le Controllate stiano negoziando o intendano negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori degli Strumenti Finanziari);
- d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- e) agenzie di *rating*;
- f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a Consob, a Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

5.2 La Società provvede, all'atto della comunicazione di tali Informazioni Privilegiate, ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione con la quale i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico ai sensi della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente.

5.3 Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve procedere senza indugio alla pubblicazione di tali informazioni.

Articolo VI. POSSIBILI EVENTI E COMPLESSO DI CIRCOSTANZE GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1 Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi e complessi di circostanze che potrebbero configurarsi come evento o complesso di circostanze rilevanti ai sensi della presente Procedura (cioè **Fatto Rilevante**), fermo restando che l'apprezzamento circa la rilevanza del singolo evento o complesso di circostanze ai fini della loro qualificazione quale Informazione Privilegiata non può che svolgersi caso per caso:

- Dati contabili
 - Elaborazione/approvazione di dati contabili di periodo.
 - Modifiche rilevanti nel valore degli *asset*.
 - Rilascio da parte della società di revisione di un giudizio negativo ovvero della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.
- Dividendi
 - Distribuzione di dividendi o variazioni inerenti la *policy* sui dividendi.
- Dati previsionali (ove e nella misura in cui la Società decida di renderli pubblici)
 - Elaborazione/approvazione di dati previsionali o obiettivi quantitativi significativi concernenti l'andamento della gestione.
- Operazioni su capitale e obbligazioni
 - Aumenti di capitale e/o emissioni di obbligazioni (anche convertibili) finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie. Altre operazioni sul capitale o emissione di *warrant*.
 - Operazioni sulle azioni proprie o aventi ad oggetto altri Strumenti Finanziari.
 - Decisioni assunte in merito a piani di compensi basati su azioni o su altri Strumenti Finanziari rivolti al *management* o ai dipendenti e/o collaboratori della Società, delle Controllate ovvero di società controllanti.
 - Modifiche dei diritti relativi agli Strumenti Finanziari.
- Operazioni strategiche
 - Operazioni di acquisizione o cessione di *assets* significativi, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni. Vi rientrano le operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda.
 - Ingresso in, o ritiro da, un settore di business.
- Operazioni societarie straordinarie
 - Ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto significativo su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria.
 - Operazioni di fusione o scissione.
- Modifiche relative ad esponenti aziendali, partecipanti al capitale, società di revisione
 - Nomina o dimissioni di componenti di organi di amministrazione o controllo o cambiamenti tra i dirigenti con responsabilità strategiche.
 - Modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti.

- Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione. Sostituzione della società di revisione.
- Accordi, operazioni o altri eventi rilevanti
- Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti. Operazioni rilevanti, in particolare se atipiche o inusuali, poste in essere con parti correlate.
- Danneggiamento o deterioramento di *asset* rilevanti.
- Insolvenza di debitori o fornitori rilevanti con cui si è stipulato un contratto di valore particolarmente significativo.
- Verificarsi di eventi che comportino a carico della Società e del Gruppo responsabilità da prodotto ovvero responsabilità per danni ambientali, con rilevanti conseguenze di natura economico-patrimoniale per l'Emittente e/o il gruppo di appartenenza;
- Instaurazione ovvero definizione di controversie legali particolarmente significative.
- Verificarsi di cause di scioglimento e messa in liquidazione.
- Presentazione di istanze, richieste di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali.

Articolo VII. RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 7.1 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
- a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - c) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
- 7.2 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 7.3 Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato.
- 7.4 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato stampa.

Articolo VIII. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

- 8.1 Il Responsabile procede, a nome della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci nel rispetto delle

disposizioni normative, europee e nazionali, anche regolamentari di volta in volta vigenti nonché di quelle dettate dalla presente Procedura.

8.2 La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

8.3 Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.

8.4 Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale di concerto con l'*Investor Relator* determina l'assoggettamento alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente prevista per gli obblighi di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate, nonché alla disciplina prevista per gli obblighi di comunicazione di tali informazioni dal Regolamento di Borsa e dalle relative istruzioni.

8.5 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società non deve coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

Articolo IX. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

9.1 I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore del Gruppo LU-VE sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

9.2 La Società procede alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, avvalendosi dell'*Investor Relator*.

9.3 Il Responsabile provvede, con l'ausilio dell'*Investor Relator*, a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente dettata in materia, nonché alla disciplina prevista per gli obblighi di comunicazione delle Informazioni Privilegiate dal Regolamento di Borsa e dalle relative istruzioni, e ad effettuarle tramite l'*Investor Relator*.

9.4 Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le Informazioni Privilegiate rilevanti ed è divulgata in modo completo e tempestivo dall'*Investor Relator* secondo le modalità previste alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente nonché dal Regolamento di Borsa e dalle relative istruzioni, anche al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.

9.5 Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico mediante la loro trasmissione, a cura del Responsabile Affari Legali e Societari dell'Emittente allo SDIR, nel rispetto delle modalità tecniche indicate dal gestore del sistema e nel rispetto dalla normativa di volta in volta applicabile.

9.6 Contestualmente alla loro diffusione al pubblico le Informazioni Privilegiate devono essere trasmesse, a cura del Responsabile Affari Legali e Societari dell'Emittente al Meccanismo di

stoccaggio per la loro archiviazione, secondo le modalità indicate dal gestore del Meccanismo di stoccaggio e nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile. Le informazioni trasmesse mediante collegamento con il Meccanismo di stoccaggio si intendono trasmesse anche alla Consob. Gli obblighi previsti dal presente paragrafo si considerano adempiuti nel caso di utilizzo, per la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, di uno SDIR che svolga per conto della Società il servizio di trasmissione delle Informazioni Privilegiate al Meccanismo di stoccaggio.

9.7 Le Informazioni Privilegiate devono inoltre essere pubblicate sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro pubblicazione con l'indicazione della data e dell'ora della loro diffusione e ivi dovranno restare disponibili per almeno i cinque anni successivi, o per il diverso periodo richiesto dalla normativa di volta in volta vigente.

Articolo X. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

10.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società – con decisione assunta dal Responsabile – può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le “**Condizioni del Ritardo**”):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

10.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società – con decisione assunta dal Responsabile – può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente paragrafo 10.1.

10.3 La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico di un'informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, dal Responsabile. A tal fine il Responsabile verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, avvalendosi, se del caso, dell'ausilio dell'*Investor Relator* e/o del Dirigente Preposto in considerazione delle rispettive competenze.

La decisione di attivare il Ritardo è assunta dal Responsabile il quale conseguentemente:

(i) provvede affinché venga depositata presso l'ufficio Affari Legali e Societari dell'Emittente la documentazione sulla base della quale è stata effettuata la valutazione ed assunta la decisione di attivare il Ritardo; tale documentazione deve attestare le motivazioni del Ritardo e contenere tutti gli elementi prescritti dal Regolamento di esecuzione UE n. 1055/2016 per la prova e la notifica del Ritardo alla Consob, come meglio specificato ai successivi paragrafi 10.4 e 10.7;

(ii) informa immediatamente il Responsabile Affari Legali e Societari dell'Emittente dell'attivazione della Procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda, sulla base delle informazioni contenute nella documentazione di cui al precedente punto *(i)*, ad effettuare la registrazione del Ritardo nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 10.7.

10.4 Nel caso di attivazione del Ritardo, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento di esecuzione UE n. 1055/2016, la Società utilizza uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) data e ora: *i)* della prima esistenza dell'informazione Privilegiata presso la Società; *ii)*

dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; *iii*) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;

- b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: *i*) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; *ii*) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; *iii*) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; *iv*) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul Ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: *i*) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; *ii*) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

10.5 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni;
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

10.6 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente ai precedenti paragrafi 10.1 o 10.2 e la riservatezza di tali informazioni non sia più garantita, la Società le comunica quanto prima al pubblico. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

10.7 Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, conformemente ai precedenti paragrafi del presente articolo X, il Responsabile, in collaborazione con il Responsabile Affari Legali e Societari dell'Emittente – immediatamente dopo che tali informazioni sono state comunicate al pubblico – dovrà notificare tale ritardo alla Consob specificando le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo 10.1 e, in ogni caso, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente. L'obbligo di notificazione alla Consob è adempiuto inviando le informazioni di seguito riportate (nonché quelle richieste dalla normativa di volta in volta vigente) all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "*Divisione Mercati*" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*", o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente:

- a) identità della Società: ragione sociale completa;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione nella Società;
- c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono

professionali;

- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

10.8 Qualora le Informazioni Privilegiate siano relative a Controllate, la valutazione e la decisione di cui al precedente paragrafo 10.3 competono sempre al Responsabile, il quale potrà avvalersi dell'ausilio degli amministratori delegati della Controllata alla quale l'informazione si riferisce.

Articolo XI. SONDAGGI DI MERCATO

11.1 Con decisione assunta dal Responsabile, la Società potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, Sondaggi di Mercato, nell'ambito dei quali potrà legittimamente comunicare in via confidenziale Informazioni Privilegiate, purchè siano rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla relativa normativa di attuazione, ivi compresi, in particolare, il Regolamento Delegato (UE) 2016/960 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959.

Articolo XII. VIOLAZIONI E SANZIONI

12.1 Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante.

12.2 L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti e dei Dipendenti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di informativa al pubblico di Informazioni Privilegiate, può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura.

12.3 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari, europee e nazionali applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

12.4 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o dalla Consob, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.

12.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

12.6 Se la violazione è stata commessa da un Dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

12.7 L'inosservanza degli obblighi di informativa al mercato previsti dalla normativa legislativa in vigore alla data di entrata in vigore della presente Procedura, può comportare per la Società e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, nel rispetto della normativa europea applicabile. Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato comportano:

- la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF, e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente;
- la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01, e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente.